



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
EX ART. 9, L.240/2010**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	14.12.2021; 18.03.2025
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.12.2021; 28.03.2025
DECRETO RETTORALE	325/2022 dd. 27.04.2022; 385/2025 dd. 14.04.2025
UFFICIO COMPETENTE	Settore Personale docente

Data ultimo aggiornamento: 16 aprile 2025

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e di tempo definito, e per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo e CEL, di seguito denominato Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005, dell'art. 24, comma 6 del D.lgs. 165/2001.

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
 - a) derivanti da finanziamenti pubblici o privati, per una quota corrispondente al prelievo previsto dalla regolamentazione di Ateneo sulla gestione dei progetti istituzionali nazionali e internazionali;
 - b) derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi (art. 12 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi);
 - c) eventualmente assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - d) derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);
 - e) derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - f) eventualmente stanziati dall'Ateneo per gli ulteriori impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico (art. 1, comma 16 della legge 230/2005);
2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo per la premialità di cui ai commi precedenti in assenza di previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o dal finanziatore, attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità, definito in base alla sua consistenza, è finalizzato:

a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno, anche a tempo determinato, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto ai compiti istituzionali obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano



già corrisposte altre indennità o compensi. La previsione vale anche per i professori e ricercatori a tempo definito esclusivamente a valere su risorse derivanti da finanziamento esterno.

Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

b) a premiare i risultati conseguiti dal personale tecnico amministrativo sulla base dei risultati di performance e/o di miglioramento dei servizi, in virtù del principio della partecipazione, diretta o indiretta, all'acquisizione dei finanziamenti.

Art. 4 - Destinazione delle quote e individuazione degli incarichi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore Generale, sulla base della consistenza del Fondo per la premialità, individua le quote da destinare alla premialità prevista dall'art. 3, rispettivamente alle lettere:
 - a) compenso aggiuntivo a professori e ricercatori (Fondo premialità del personale docente)
 - e
 - b) risultati conseguiti dal personale tecnico amministrativo (Fondo comune di Ateneo-attività indirette).
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o delle strutture interessate, definisce periodicamente, le tipologie di incarichi previsti dall'art. 3, lett. a) oggetto di premialità, i relativi compensi e l'eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.
3. Non possono essere affidati e riconosciuti, ai sensi del presente regolamento, incarichi di natura professionale.

Art. 5 - Modalità e criteri di attribuzione dei compensi

1. I compensi aggiuntivi, per gli incarichi di cui al precedente art. 4, lett. a), sono attribuiti a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, con provvedimento rettorale, su proposta del Dipartimento o di altra struttura responsabile dell'attività, nel momento in cui l'attività stessa si è conclusa e, nel caso di finanziamento esterno, all'effettiva disponibilità delle risorse in termini di consistenza di cassa.
2. Gli incentivi riguardanti l'art. 3, lett. b) sono attribuiti al personale tecnico amministrativo con i criteri fissati dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo.
3. Sono esclusi dall'attribuzione dei compensi i professori e ricercatori che abbiano conseguito una valutazione negativa, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo, nell'anno di attribuzione del compenso.
4. È escluso dall'attribuzione dei compensi aggiuntivi il personale che nei tre anni solari precedenti all'attribuzione del compenso aggiuntivo abbia commesso violazioni del Codice di Comportamento o abbia subito sanzioni disciplinari, che, nel caso dei professori e dei ricercatori, siano diverse dalla censura.
5. Qualora il compenso non sia attribuito per mancanza dei requisiti richiesti, la somma non erogabile sarà destinata nuovamente alla struttura proponente, fermo restando l'impossibilità di corresponsione della medesima in alcuna forma direttamente al soggetto interessato.
6. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
Limitatamente ai compensi e premi relativi al Fondo premialità destinato ai docenti e ricercatori è consentita l'opzione per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.



7. I compensi di cui al presente regolamento concorrono alla determinazione del limite previsto dall'art. 13 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi. e, qualora rilevante, del limite previsto dall'art. 6 del Regolamento gestione progetti istituzionali nazionali e internazionali.

Art. 6 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.
2. I compensi aggiuntivi, previsti dall'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi, sono attribuiti al personale docente e al personale tecnico-amministrativo impegnati nelle commesse, che non abbiano rinunciato all'attribuzione dei compensi, con le modalità previste dal Regolamento stesso.
3. I compensi per incarichi aggiuntivi, rientranti nell'art. 1, comma 13 della Legge n. 230/2005, affidati a professori universitari per realizzare programmi di ricerca, sono assegnati a valere sulle medesime risorse finanziarie, detratta la percentuale di prelievo a favore dell'Ateneo, prevista dall'art.3 del "Regolamento Gestione Progetti Istituzionali Nazionali e Internazionali". Il personale docente e ricercatore incaricato svolge la relativa attività prioritariamente al di fuori dei propri obblighi e compiti.
4. Per le attività svolte da docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo all'interno dei Progetti di Eccellenza vinti dai Dipartimenti dell'Ateneo, di cui alla Legge 232/2016, i compensi premiali sono proposti dal Responsabile del progetto, in accordo con il Direttore di dipartimento, previa verifica dei risultati raggiunti in coerenza con quanto approvato dal Ministero, attestata nella delibera del Consiglio di Dipartimento che propone la destinazione dei compensi.
5. Relativamente al personale docente e ricercatore, con riferimento al Fondo per la premialità accantonato fino all'anno 2020, in assenza di regolamentazione specifica, i compensi sono determinati:
 - a) per le attività nei master, come da delibera CdA 30 ottobre 2020;
 - b) per le attività nei progetti rientranti nell'art. 19 del Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2020;
6. Le ulteriori somme accantonate, derivanti dalle risorse di cui all'art. 2, lettere e) e f), confluiscono al fondo per la premialità del personale docente dell'anno 2022.
7. Dall'anno 2023, gli incentivi sono corrisposti a seguito della puntuale verifica delle somme accantonate a fondo nell'anno precedente.